

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 797}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, CRISTOFORI, BORRUSO, ANTONUCCI,
BATTAGLIA PIETRO, BINETTI, CARRUS, CIMMINO, GELPI, GOT-
TARDO, LOIERO, PISICCHIO, RIGHI, ROCCHI, SAPIENZA, TEALDI**

Presentata il 9 luglio 1987

**Estensione della parità di trattamento tra padre lavoratore
e madre lavoratrice**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il processo di parificazione sostanziale della posizione di padre e di madre all'interno della famiglia è in corso da tempo e risponde ad una esigenza di civiltà profondamente avvertita. Nel contempo si avverte sempre più, dopo un periodo di incerti valori, la necessità di preservare la famiglia come unità fondamentale della società, tutelandola al cospetto di altre realtà pur importanti.

In tale quadro particolare attenzione da sempre è stata posta dal legislatore al delicato momento della maternità, attraverso una serie di leggi le quali hanno progressivamente ampliato la tutela della madre e del bambino in relazione ai possibili nocuenti derivanti dall'attività lavorativa della madre stessa. Successivamente sono state estese al padre lavoratore alcune delle prerogative riconosciute alla madre lavoratrice.

In particolare con la legge n. 1204 del 1971 in materia di tutela delle lavoratrici madri, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sua sentenza n. 1 del 1987, si è sviluppata ulteriormente la coscienza della funzione sociale della maternità, del valore dell'inserimento della donna nel lavoro, e quindi della necessità di interventi della società volti a tutelare la maternità stessa. Ma la stessa Corte costituzionale osserva che assieme alla tutela della salute e della condizione della madre emerge proprio in quella legge anche la considerazione degli interessi del bambino, che appare destinatario concorrente, quando non prevalente ed esclusivo, di significative previsioni nella legge stessa rinvenibili.

Con la successiva legge n. 903 del 1977 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, sono state introdotte numerose innova-

zioni. Tra queste fondamentale quella dell'articolo 7, con la quale si riconosce al padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, il diritto di assentarsi dal lavoro per i sei mesi successivi al periodo di astensione obbligatoria, e il diritto di ottenere permessi in caso di malattia del bambino, in alternativa alla madre ovvero in esclusiva quando i figli siano affidati al solo padre.

Il legislatore ha però escluso che il padre lavoratore possa fruire del diritto all'astensione obbligatoria nei tre mesi successivi al parto e ai riposi giornalieri durante il primo anno di vita del bambino, rimasti di esclusiva spettanza della madre. Tale esclusione, come ha rilevato la Corte costituzionale nella già citata sentenza, non ha più ragion d'essere in quanto la normativa in esame è preordinata non solo alla tutela della posizione della madre lavoratrice, bensì anche a quella fondamentale del bambino. E la tutela del bambino può risultare menomata ove non si garantisca al padre lavoratore il diritto all'astensione nei primi tre mesi di vita e ai riposi nel periodo successivo ove tali prerogative non possano essere esercitate dalla madre: in tal caso infatti il bambino stesso rischierebbe di rimanere privo dell'assistenza materiale e affettiva di uno dei genitori.

Sulla base di siffatte considerazioni la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice, rispettivamente dagli articoli 6, legge n. 903 del 1977, 4, lettera c) e

10, della legge n. 1204 del 1971, siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità.

Si tratta di una sentenza additiva che risolve l'ipotesi più grave: cioè quella del decesso o della grave infermità della madre. Ma al legislatore spetta valutare le rimanenti implicazioni della questione, e considerare se e come dare corso al processo di effettiva parificazione del trattamento tra uomo e donna lavoratrici, nella prospettiva della tutela di tali soggetti, del neonato e della famiglia nel suo complesso.

Sulla base di tali considerazioni si ritiene di dover sancire quanto deciso dalla Consulta e di fare un passo avanti, attraverso il riconoscimento del diritto del padre lavoratore all'astensione obbligatoria in caso di morte o infermità della madre; l'estensione espressa al medesimo, se adottivo o affidatario, delle prerogative oggi riconosciute alla madre in analoga situazione; l'attestazione del diritto del padre lavoratore di fruire dei riposi nel primo anno di vita, a prescindere dall'ipotesi di decesso o grave infermità di quest'ultima. E ciò al fine di dare la più ampia espansione possibile alla tutela del bambino, che potrebbe non essere perfetta nei casi in cui la madre lavoratrice, pur viva e non in condizione di grave infermità, non possa o non voglia per altre ragioni prestare la dovuta assistenza. È una scelta che privilegia gli interessi del bambino e della famiglia, garantendo la sostituibilità della madre ad opera del padre ogni qual volta questa risponda a tali interessi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Estensione al padre lavoratore del diritto all'astensione obbligatoria e ai riposi).

1. L'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti dal precedente articolo 6 per le lavoratrici è esteso in alternativa ai lavoratori.

2. Il diritto ad assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti dagli articoli 4, lettera c), 6 e 15, primo comma, della legge 31 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti al padre lavoratore nei casi in cui l'assistenza della madre al neonato sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità. In tal caso il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro la certificazione medica della grave infermità della madre ovvero l'attestazione dell'avvenuto decesso.

3. Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dagli articoli 7, 10 e 15, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.

4. Ai fini dei precedenti commi 1 e 3, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante la malattia del bambino.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori,

anche apprendisti, dipendenti di qualsiasi datore di lavoro o ente, pubblico o privato, ivi compresi le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici anche economici, le società cooperative, anche se soci di quest'ultime, con esclusione dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai servizi domestici e familiari ».